

Educazione e matrimonio

1. *Contenuti del bonum prolis*

Gli *Orientamenti pastorali* dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020¹ rimarkano il primato educativo della famiglia, che resta la prima e indispensabile comunità educante. Per i genitori, infatti, l'educazione è un dovere essenziale, perché connesso alla trasmissione della vita; originale e primario rispetto al compito educativo di altri soggetti; insostituibile e inalienabile, perché non può essere delegato né surrogato².

Il dato biblico sulle origini dell'uomo, secondo il Libro della Genesi, costituisce un punto di riferimento irrinunciabile per comprendere l'intenzione di Dio Creatore in ordine all'uomo in se stesso e in ordine alla peculiare relazione dell'uomo con la donna, vale a dire il matrimonio.

Il matrimonio è presentato come un'apertura di un «io» che va incontro ad un «tu», impegnati in un profondo dialogo che coinvolge tutte le dimensioni esistenziali dell'uomo e della donna, dialogo reso possibile dalla diversità sessuale³.

La peculiare relazione tra un uomo e una donna è essenzialmente, costitutivamente ed esclusivamente una comunità eterosessuale, dentro la quale la dimensione sessuale della mascolinità e della femminilità si uniscono per realizzare un patto dal quale nascono delle implicazioni di natura giuridica. In questi termini, infatti, si è espresso il Legislatore

¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020 Educare alla vita buona del Vangelo*, in www.chiesacattolica.it (10 gennaio 2012), pp. 1-36.

² GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, in AAS 74 (1982), p. 126, n. 36.

³ P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985, p. 20.

re canonico definendo il matrimonio come un patto tra un uomo e una donna, che dà luogo ad una comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi ed alla generazione ed educazione della prole⁴. Tale patto tra uomo e donna ha il suo momento genetico, la sua causa efficiente, nella manifestazione libera del consenso espresso dalle due persone⁵.

Tra i molteplici obblighi e diritti che si costituiscono nella donazione della propria dimensione coniugale, al momento dello scambio del consenso, si considera in modo particolare il *bonum prolis*, costituito dalla generazione dei figli sul piano naturale ed anche dalla sua ordinazione alla rigenerazione come figli di Dio: il matrimonio cristiano trasfigura il contenuto del matrimonio naturale ad una dimensione trascendente, assumendo un significato tipicamente cristiano⁶.

I tre beni del matrimonio, per mezzo dei quali il Vescovo d'Ipbona espose la dignità e la bontà del coniugio, sono ripresi da San Tommaso, il quale precisa come il bene della prole riguarda non soltanto il momento generativo dei figli, ma anche quello educativo e si esprime in tutte quelle forme di sostentamento e attenzione che portano ad essere il figlio un uomo autonomo capace di autodeterminarsi⁷.

Si identifica, pertanto, il *bonum prolis* con la donazione – accettazione della dimensione feconda della propria mascolinità – femminilità, che implica l'assunzione della potenziale paternità e maternità tra i coniugi⁸. È l'apertura degli sposi alla procreazione, capace di essere veramente umana e responsabile, accoglienza della prole concepita ed anche non concepita. È, quest'ultima, la prole accolta attraverso l'istituto dell'adozione.

⁴ Can. 1055: «§ 1. Il patto matrimoniale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunione di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento».

⁵ Can. 1057: «§1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. § 2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio».

⁶ SANT'AGOSTINO, *De nuptiis et concupiscentia*, 4,5; 17,19.

⁷ SAN TOMMASO, *Summa Theologica*, *Suppl.*, q. 41, a.1.

⁸ H. FRANCESCHI, *La giurisprudenza di merito sull'esclusione nel recente volume delle decisioni dell'anno 1995*, in «Quaderni Studio Rotale», XI (2001), p. 112.

Così si esprime il Magistero della Chiesa a tale riguardo

«Espressione particolarmente significativa di solidarietà tra le famiglie è la disponibilità *all'adozione* o *all'affidamento* dei bambini abbandonati dai loro genitori o comunque in situazioni di grave disagio. Il vero amore paterno e materno sa andare al di là dei legami della carne e del sangue ed accogliere anche bambini di altre famiglie, offrendo ad essi quanto è necessario per la loro vita ed il loro pieno sviluppo»⁹.

Il *bonum prolis* è, altresì, apertura degli sposi alla educazione umana, personale e integrale dei figli¹⁰. Infatti, il fatto procreativo che dà luogo ad una nuova vita non si esaurisce in se stesso, ma si prolunga nella missione educativa dei coniugi, che è mirata a tutelare il nascituro nel suo sviluppo psico-fisico¹¹.

Il compito educativo esige un'intesa ed un'azione tra i due coniugi, rese entrambi possibili dalla diversa struttura fisica e psicologica dell'uomo e della donna. Questa diversità suscita nei coniugi il desiderio di perfezionarsi l'uno con l'altro e l'uno per mezzo dell'altro e ciò fa sì che entrambi si coadiuvino vicendevolmente nell'educazione dei figli¹². Da ciò deriva che ciascun uomo può raggiungere la propria identità, il proprio «io», entrando in relazione con la mascolinità e la femminilità dei propri genitori¹³.

Si comprende, pertanto, quanto il compito educativo appartenga ad entrambi i coniugi secondo una modalità complementare che si concretizza come compito comune in cui il marito e la moglie partecipano entrambi al processo educativo della prole.

Chi escludesse il *bonum prolis* o chi fosse incapace di assumerlo per cause di natura psichica, al momento della prestazione del consenso matrimoniale, renderebbe nullo il matrimonio.

⁹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, in AAS 87 (1995), pp. 507-508, n. 93.

¹⁰ F.R. AZNAR GIL, *Derecho matrimonial canonico*, I, p. 60.

¹¹ SAN TOMMASO, *Summa Theologica*, Suppl., q. 41, a. 1.

¹² P. PALAZZINI, *Fini del matrimonio*, in P. CREUSEN (Ed.), *Problemi di vita coniugale*, Roma 1955, pp. 49-50.

¹³ SAN TOMMASO, *Summa Theologica*, Suppl., q. 41, a. 1; G. ZANNONI, *Il matrimonio canonico nel crocevia tra dogma e diritto. L'amore avvenimento giuridico*, Genova 2002, pp. 435-439.

2. L'educazione dei figli nel Magistero della Chiesa

Il Magistero della Chiesa ha dedicato molti dei suoi autorevoli interventi al tema dell'educazione della prole.

2.1. Pio XI

Pio XI, tra le altre, ha lasciato alla Chiesa due encicliche sul matrimonio e sull'educazione, la *Divini illius magistri*¹⁴ sull'educazione e la *Casti connubii* sul matrimonio; la loro ricchezza dottrinale e sapienziale ha ispirato la riflessione teologica e magisteriale successiva.

Con l'enciclica *Divini illius magistri* Papa Pio XI ha voluto precisare alcuni punti fermi ed irrinunciabili dell'insegnamento della dottrina cattolica sul tema dell'educazione della prole.

Si afferma che famiglia, Stato e Chiesa detengono il compito educativo della prole. La famiglia ha per diritto naturale il compito di educare la prole nata, un diritto nativo inteso nel senso di non essere concesso da alcuna autorità. L'obbligo di natura, secondo il Pontefice, non si esaurisce con la sola generazione, ma si estende anche al compito educativo, perché il figlio deve essere introdotto allo stadio di uomo perfetto, fino a quando potrà provvedere a se stesso.

Il diritto della famiglia però, si precisa, non è assoluto perché al compito educativo delle nuove generazioni concorrono anche lo Stato e la Chiesa. Il primo ha il compito di proteggere e tutelare il compito della famiglia e supplirvi qualora quest'ultima non fosse in grado di provvedervi; di pertinenza dello Stato sarà il compito che gli è proprio, cioè l'educazione al bene comune¹⁵. Alla Chiesa è affidato il compito educativo per due titoli di ordine sovranaturale: il primo titolo risiede nella suprema autorità di Magistero della Chiesa, il secondo nella maternità soprannaturale della Chiesa, per mezzo della quale essa genera ad educa alla vita di grazia. Destinatario del compito educativo è tutto l'uomo; primo ambiente naturale e necessario dell'educazione è la famiglia, dove i figli crescono accanto ai loro genitori e da essi ricevono il buon esempio. L'educazione cristiana è presentata in modo inte-

¹⁴ Pio XI, Lett. enc. *Divini illius magistri*, 31 dicembre 1929, in AAS 22 (1930), pp. 49-86.

¹⁵ Ivi, p. 54.

grale, cioè riguardante tutti gli aspetti dell'uomo, non solo quelli prettamente religiosi¹⁶.

Mediante l'enciclica *Casti connubii*¹⁷ XI consegna alla Chiesa una trattazione sistematica e completa sul matrimonio cristiano. Nella parte teologica dell'enciclica la dottrina sul matrimonio è esposta secondo lo schema classico dei *tria bona* di formulazione agostiniana. Il bene della prole è indicato come fine principale del matrimonio. Il Pontefice sottolinea che il bene della prole non si esaurisce nella procreazione ma prosegue nell'educazione, legittimando la necessità educativa da un principio elementare conoscibile dall'esperienza umana: la prole non può provvedere a se stessa, sia per ciò che riguarda la vita naturale, sia per ciò che riguarda la vita sovrannaturale. La cooperazione dei genitori in ordine all'educazione dei figli trova il suo luogo tipico e naturale all'interno dell'istituto matrimoniale, poiché i genitori sono stretti da un vincolo indissolubile

2.2. Concilio Vaticano II

Il matrimonio, la famiglia e l'educazione dei figli sono stati oggetto di grande interesse e di riflessione sistematica da parte dell'assise del Concilio Vaticano II.

Una trattazione del matrimonio e della famiglia si trova all'interno della costituzione pastorale *Gaudium et spes*¹⁸; all'educazione dei figli il Concilio ha dedicato un'intera dichiarazione, la *Gravissimum educationis*¹⁹.

Pur non ignorando che il matrimonio è un istituto che proviene da Dio e che da quest'ultimo è dotato di proprie leggi e di una propria struttura ontologica, allo stesso tempo la Costituzione *Gaudium et spes* non vuole negare che i coniugi stessi con libero consenso, cioè con un atto umano della volontà, fanno proprio l'istituto matrimoniale. Infatti, mediante il consenso personale, i coniugi contraggono un'unione

¹⁶ Ivi, p. 60.

¹⁷ PIO XI, Lett. enc. *Casti connubii*, 31 dicembre 1930, in AAS 22 (1930), pp. 529-539.

¹⁸ CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, in AAS 58 (1966), pp. 1025-1115.

¹⁹ CONCILIO VATICANO II, Dich. *Gravissimum educationis*, 28 ottobre 1965, in AAS 58 (1966), pp. 728-739.

che li colloca in un ordine oggettivo dotato di una propria struttura non dipendente dal loro arbitrio²⁰. Ciò presuppone, da parte dei coniugi, la conoscenza di ciò che intendono conseguire al momento in cui il consenso è posto in essere²¹. Da un lato, quindi, l'uomo è libero di sposarsi ma, dall'altro, non è libero di strutturarsi a modo suo il matrimonio²².

Il Concilio, dunque, manifesta una visione personalistica del matrimonio, per cui il matrimonio è inteso come frutto di un incontro di due persone che si donano l'uno all'altro, per mezzo di un patto, per un bisogno di completamento e perfezionamento interpersonale in una comunità di vita e di amore orientata alla generazione ed educazione della prole. Il matrimonio, in quanto istituto che ha origine da Dio, non limita o costringe la libertà umana, ma la orienta per favorire il pieno sviluppo della dignità della persona.

Si legge:

«La presenza attiva del padre giova moltissimo alla loro formazione; ma bisogna anche permettere alla madre, di cui abbisognano specialmente i figli più piccoli, di prendersi cura del proprio focolare pur senza trascurare la legittima promozione sociale della donna. I figli poi, mediante l'educazione devono venire formati in modo che, giunti alla maturità, possano seguire con pieno senso di responsabilità la loro vocazione, compresa quella sacra; e se sceglieranno lo stato di vita coniugale, possano formare una propria famiglia in condizioni morali, sociali ed economiche favorevoli. È compito poi dei genitori o dei tutori guidare i più giovani nella formazione di una nuova famiglia con il consiglio prudente, presentato in modo che questi lo ascoltino volentieri; dovranno tuttavia evitare di esercitare forme di coercizione diretta o

²⁰ Si legge al n. 48 della *Gaudium et spes*: «L'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita con patto coniugale, cioè con l'irrevocabile consenso personale».

²¹ A. FAVALE, *Fini del matrimonio nel Magistero del Concilio Vaticano II*, in A.A. TRIACCA – G. PIANAZZI, *Realtà e valori del sacramento del matrimonio*, Convegno di aggiornamento Facoltà di Teologia dell'Università Pontificia Salesiana, Roma 1-4 novembre 1975, Roma 1976, p. 204.

²² D. TETTAMANZI, *Dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione*, in G. ANDREOTTI, *Commento alla Costituzione pastorale su la Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes*, Milano 1967, p. 319.

indiretta su di essi per spingerli al matrimonio o alla scelta di una determinata persona come coniuge»²³.

Il documento, pertanto, traccia una tipologia di educazione che i genitori devono dare ai loro figli.

Contiene, altresì, un monito per i sacerdoti, specificando che

«È compito dei sacerdoti, provvedendosi una necessaria competenza sui problemi della vita familiare, aiutare amorosamente la vocazione dei coniugi nella loro vita coniugale e familiare con i vari mezzi della pastorale, con la predicazione della parola di Dio, con il culto liturgico o altri aiuti spirituali, fortificarli con bontà e pazienza nelle loro difficoltà e confortarli con carità, perché si formino famiglie veramente serene»²⁴.

La Dichiarazione conciliare *Gravissimum educationis* si articola su due temi: l'educazione e la scuola.

Circa il primo, il Concilio proclama un principio di carattere generale: è diritto di ogni uomo essere educato²⁵ e, di seguito, è diritto di ogni cristiano ricevere un'educazione cristiana²⁶. Riguardo ai protagonisti dell'educazione, si afferma che i genitori sono i primi educatori dei propri figli, poiché hanno loro trasmesso la vita²⁷ («hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole»²⁸).

«La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali, di cui appunto han bisogno tutte le società. Soprattutto nella famiglia cristiana, arricchita della grazia e delle esigenze del matrimonio sacramento, i figli fin dalla più tenera età devono imparare a percepire il senso di Dio e a venerarlo, e ad amare il prossimo, conformemente alla fede che han ricevuto nel battesimo; lì anche fanno la prima esperienza di una sana società umana e della Chiesa; sempre attraverso la famiglia, infine, vengono pian piano introdotti nella comunità degli uomini e nel popolo di Dio»²⁹.

²³ CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, pp. 1073-1074, n. 52.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ CONCILIO VATICANO II, Dich. *Gravissimum educationis*, pp. 729-730, n. 1.

²⁶ Recita il n. 2: «Tutti i cristiani, in quanto rigenerati da acqua e Spirito Santo sono divenuti una nuova creatura e quindi sono di nome e, di fatto, figli di Dio, hanno diritto all'educazione cristiana».

²⁷ CONCILIO VATICANO II, Dich. *Gravissimum educationis*, pp. 731-732, n. 3.

²⁸ *Ivi*, p. 731, n. 3.

²⁹ *Ivi*, pp. 731-732, n. 3.

Nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* si afferma che i coniugi cristiani raggiungono la loro santificazione dell'accettazione e nell'educazione dei loro figli. I genitori, all'interno della famiglia che il testo definisce *Ecclesia domestica*³⁰, sono chiamati ad essere i primi annunciatori della fede con la parola e con l'esempio³¹.

Anche nel Decreto *Apostolicam actuositatem*, sull'apostolato dei laici, si afferma che i coniugi cristiani sono per i figli i primi educatori, «araldi della fede»³², e li introducono alla vita cristiana con la loro testimonianza.

Il Decreto *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa sancisce che i genitori, secondo la loro coscienza e le loro convinzioni religiose, hanno il diritto di educare i figli e la società ha il dovere di riconoscere il diritto primordiale educativo della famiglia³³.

Nel Decreto *Inter mirifica* sugli strumenti di comunicazione sociale si esortano i genitori a vigilare sui figli riguardo a quei programmi che potrebbero ledere il cammino educativo dei figli³⁴.

2.3. Giovanni Paolo II

L'insegnamento del Magistero della Chiesa sul tema dell'educazione in rapporto al matrimonio ed alla famiglia viene ulteriormente approfondito nell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*³⁵, nella quale è ben descritto il nesso tra servizio alla vita ed educazione dei figli al punto da poter dedurre che la procreazione e l'educazione della prole sono da considerarsi come un unico *munus* della famiglia³⁶. L'educazione è

³⁰ CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 21 novembre 1964, in AAS 57 (1965), p. 16, n. 11.

³¹ CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, pp. 15-16, n. 11.

³² CONCILIO VATICANO II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 25 novembre 1965, in AAS 58 (1966), pp. 847-849, n. 11.

³³ CONCILIO VATICANO II, Decr. *Dignitatis humanae*, 7 dicembre 1965, in AAS 58 (1966), p. 933, n. 5.

³⁴ CONCILIO VATICANO II, Decr. *Inter mirifica*, 4 dicembre 1963, in AAS 56 (1964), p. 148, n. 10.

³⁵ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 22 dicembre 1981, in AAS 74 (1982), pp. 81-191.

³⁶ Si legge al n. 28: «La fecondità dell'amore coniugale non si restringe però alla sola procreazione dei figli, sia pure intesa nella sua dimensione specificatamente umana; si allarga e si

compresa come un prolungamento della procreazione, dove il padre e la madre continuano a donarsi l'uno all'altro e donandosi educano i figli³⁷. Il nesso tra procreazione ed educazione è ancora marcato laddove di afferma che «il compito dell'educazione affonda le radici nella primordiale vocazione dei coniugi a partecipare all'opera creatrice di Dio»³⁸.

Nel documento, dopo aver affermato che l'educazione si può definire tale solo se favorisce l'educazione completa dei figli in senso personale e sociale, sono descritte le caratteristiche dell'educazione in questi termini:

«il diritto – dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso com'è con la trasmissione della vita umana; come originale e primario, rispetto al compito educativo di altri, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come insostituibile e inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato»³⁹.

«Pur in mezzo alle difficoltà dell'opera educativa, oggi spesso aggravate, i genitori devono con fiducia e coraggio formare i figli ai valori essenziali della vita umana. I figli devono crescere in una giusta libertà di fronte ai beni materiali, adottando uno stile di vita semplice ed austero, ben convinti che "l'uomo vale più per quello che è che per quello che ha" (*Gaudium et spes*, 35) . Dal sacramento del matrimonio il compito educativo riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio "ministero" della Chiesa al servizio della edificazione dei suoi membri.

Tale è la grandezza e lo splendore del ministero educativo dei genitori cristiani, che san Tommaso non esita a paragonare al ministero dei sacerdoti: "Alcuni propagano e conservano la vita spirituale con un ministero unicamente spirituale, e questo spetta al sacramento dell'ordine; altri lo fanno quanto alla vita ad un tempo corporale e spirituale e

arricchisce di tutti quei frutti di vita morale, spirituale e soprannaturale che il padre e la madre sono chiamati a donare ai figli e, mediante i figli, alla chiesa e al mondo».

³⁷ C. BRESCIANI, *Procreazione responsabile: approccio teologico-antropologico*, in «La famiglia» 18 (1984), p. 62.

³⁸ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, p. 126, n. 36.

³⁹ *Ibidem*.

ciò avviene col sacramento del matrimonio, nel quale l'uomo e la donna si uniscono per generare la prole ed educarla al culto di Dio" (*Summa contra Gentiles*, IV, 58)⁴⁰.

Giovanni Paolo II nella lettera *Gratissimam sane*⁴¹, più nota come *Lettera alle famiglie*, dedica un ampio capitolo al tema dell'educazione dei figli; l'educazione è definita come

«un'elargizione di umanità da parte di ambedue i genitori: essi comunicano insieme la loro umanità matura al neonato [...] A ragione, dunque, la Chiesa domanda durante il rito del matrimonio: "Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?". L'amore coniugale si manifesta nell'educazione come vero amore di genitori ... Se, nel donare la vita, i genitori prendono parte all'opera creatrice di Dio, mediante l'educazione essi diventano *partecipi della sua paterna ed insieme materna pedagogia* [...]. I genitori sono i primi e principali educatori dei propri figli ed hanno anche in questo campo una *fondamentale competenza*: sono educatori perché genitori. Essi condividono la loro missione educativa con altre persone e istituzioni, come la Chiesa e lo Stato; ciò tuttavia deve sempre avvenire nella corretta applicazione del *principio di sussidiarietà* ...»⁴².

Si delinea, in modo nuovo, il significato del quarto comandamento del Decalogo («Onora tuo padre e tua madre»): il suddetto esige dal figlio che egli onori il padre e la madre ma impone ai genitori un dovere che può definirsi «simmetrico». Anch'essi, infatti, devono «onorare» i propri figli, sia piccoli che grandi e ciò è indispensabile lungo l'intero percorso educativo.

È affermato, altresì, che uno dei campi in cui la famiglia ha un compito certamente insostituibile è quello dell'educazione religiosa, grazie alla quale la famiglia cresce come «chiesa domestica»⁴³.

L'educazione religiosa e la catechesi dei figli collocano la famiglia nell'ambito della Chiesa come un vero soggetto di evangelizzazione e di

⁴⁰ Ivi, pp. 127-129, nn. 37-38.

⁴¹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. *Gratissimam sane*, 2.2.1994, in AAS 86 (1994), pp. 868-925.

⁴² Ivi, p. 900, n. 16.

⁴³ Ivi, p. 902, n. 16.

apostolato. Si tratta di un diritto intimamente connesso col principio della libertà religiosa. I genitori hanno libera facoltà di scegliere per i loro figli un determinato modo di educazione religiosa e morale corrispondente alle loro convinzioni. Nel contesto dell'opera educativa si pone la questione essenziale della scelta vocazionale e, in essa, in modo particolare, della preparazione alla vita matrimoniale⁴⁴.

Nell'enciclica *Evangelium vitae* il Pontefice sottolinea come

«È soprattutto attraverso *l'educazione dei figli* che la famiglia assolve la sua missione di annunciare il *Vangelo della vita*. Con la parola e con l'esempio, nella quotidianità dei rapporti e delle scelte e mediante gesti e segni concreti, i genitori iniziano i loro figli alla libertà autentica, che si realizza nel dono sincero di sé, e coltivano in loro il rispetto dell'altro, il senso della giustizia, l'accoglienza cordiale, il dialogo, il servizio generoso, la solidarietà e ogni altro valore che aiuti a vivere la vita come un dono. L'opera educativa dei genitori cristiani deve farsi servizio alla fede dei figli e aiuto loro offerto perché adempiano la vocazione ricevuta da Dio»⁴⁵.

2.4. *Benedetto XVI*

Alla questione educativa papa Benedetto XVI dedica attenzione sin dall'inizio del pontificato, nella convinzione che «l'educazione costituisce uno dei punti nodali della questione antropologica odierna»⁴⁶.

Nel Messaggio per la XCI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Benedetto XVI evidenzia come

«educare i bambini ad essere selettivi nell'uso dei media è responsabilità dei genitori, della Chiesa e della scuola. Il ruolo dei genitori è di primaria importanza. Essi hanno il diritto e il dovere di garantire un uso prudente dei media, formando la coscienza dei loro bambini affinché siano in grado di esprimere giudizi validi e obiettivi che li guideranno nello scegliere o rifiutare i programmi proposti [...]. È qui importante riconoscere il valore fondamentale dell'esempio dei genitori e i vantag-

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, in AAS 87 (1995), p. 506, n. 92.

⁴⁶ BENEDETTO XVI, Messaggio in occasione del XXVI Capitolo generale dei Salesiani di Don Bosco, in «L'Osservatore Romano» (3-4 marzo 2008), p. 8.

gi nell'introdurre i giovani ai classici della letteratura infantile, alle belle arti e alla musica nobile»⁴⁷.

La famiglia è anche strumento di educazione alla pace; infatti, poiché in essa si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della pace (giustizia e amore tra fratelli, autorità espressa dai genitori, servizio ai più deboli perché piccoli o anziani i malati, disponibilità all'accoglienza ed al perdono), essa è la *prima* ed insostituibile educatrice alla pace⁴⁸.

Al problema dell'educazione Papa Benedetto XVI dedica la Lettera indirizzata alla diocesi di Roma nel 2008, individuando alcune esigenze comuni di un'autentica educazione:

«essa ha bisogno anzitutto di quella vicinanza e di quella fiducia che nascono dall'amore: penso a quella prima e fondamentale esperienza dell'amore che i bambini fanno, o almeno dovrebbero fare, con i loro genitori ... punto forse più delicato dell'opera educativa: trovare un giusto equilibrio tra libertà e disciplina [...] L'educazione non può fare a meno di quell'autorevolezza che rende credibile l'esercizio dell'autorità. Essa è frutto di esperienza e competenza, ma si acquista soprattutto con la coerenza della propria vita e con il coinvolgimento personale ...»⁴⁹.

Anche nell'omelia del 1° gennaio 2012 il Papa, riferendosi ai giovani, afferma che:

«solo una solida educazione della loro coscienza può metterli al riparo da questi rischi (intolleranza e violenza) e renderli capaci di lottare sempre e soltanto contando sulla forza della verità e del bene. Questa educazione parte dalla famiglia ... Si tratta essenzialmente di aiutare i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, a sviluppare una personalità che unisca un profondo senso della giustizia con il rispetto dell'altro, con la capacità di affrontare i conflitti senza prepotenza, con la forza interiore di testimoniare il bene anche quando costa sacrificio, con il perdono e la riconciliazione»⁵⁰.

⁴⁷ BENEDETTO XVI, Messaggio per la XCI Giornata delle Comunicazioni sociali, *I bambini e i mezzi di comunicazione: una sfida per l'educazione*, 20 maggio 2007, in www.vatican.va (11 gennaio 2012), n. 2.

⁴⁸ ID., Messaggio per la celebrazione della XLI Giornata mondiale della pace, *Famiglia umana, comunità di pace*, 1 gennaio 2008, in AAS 100 (2008), pp. 38-39, n. 3.

⁴⁹ ID., Lettera alla diocesi e alla città di Roma, 21 gennaio 2008, in www.vatican.va (30 gennaio 2012).

⁵⁰ ID., Omelia, 1 gennaio 2012, in www.vatican.va (25 gennaio 2012).

Nel messaggio per la celebrazione della XLV Giornata Mondiale della Pace⁵¹ si legge che il luogo dove matura una vera educazione alla pace e alla giustizia è anzitutto la famiglia, perché i genitori sono i primi educatori. Infatti,

«è nella famiglia che i figli apprendono i valori umani e cristiani che consentono una convivenza costruttiva e pacifica. È nella famiglia che essi imparano la solidarietà tra le generazioni, il rispetto delle regole, il perdono e l'accoglienza dell'altro»⁵².

3. *L'educazione dei figli nel Codice di Diritto Canonico*

Nell'attuale Codice di Diritto Canonico, come del resto anche in quello del 1917, non si trova una trattazione unitaria e sistematica del diritto di famiglia. La relazione tra genitori e figli e l'educazione della prole, infatti, sono temi trasversali a tutto il Codice e disciplinati in tutti i libri ad eccezione del Libro V che si occupa de «I beni temporali della Chiesa».

La procreazione e l'educazione della prole sono uno dei fini particolari del matrimonio. Da ciò deriva il grave obbligo dei genitori di curare con ogni impegno questa educazione. È un dovere personale inalienabile e, al tempo stesso, un diritto primario, proprio perché spetta ai genitori, prima di ogni altro, provvedere all'educazione dei figli.

Il can. 217⁵³ sancisce un diritto fondamentale di ogni *christifidelis*, a prescindere dall'età, cioè il diritto all'educazione cristiana adeguata, al fine di raggiungere due scopi: la maturità della persona umana e l'attitudine a vivere il mistero della salvezza in un'adesione consapevole e libera.

L'educazione cristiana, infatti, tende a far sì che i battezzati prendano sempre maggiore coscienza del dono della fede che hanno ricevuto⁵⁴.

⁵¹ ID., Messaggio per la celebrazione della XLV Giornata mondiale della pace, *Educare i giovani alla giustizia e alla pace*, 1 gennaio 2012, in www.vatican.va (30 gennaio 2012).

⁵² Ivi, n. 2.

⁵³ Can. 217: «I fedeli, in quanto sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con cui possano essere formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a conoscere e a vivere il mistero della salvezza».

⁵⁴ CONCILIO VATICANO II, Dich. *Gravissimum educationis*, pp. 730-731, n. 2.

È un diritto che acquista una particolare rilevanza laddove si tratti di minori, cioè di coloro la cui personalità è ancora in formazione. Si sostanzia non solo nella pretesa ad avere annunciata integralmente e fedelmente la Parola di Dio ma anche nella pretesa a ricevere i sacramenti. A fronte di questa duplice pretesa, giuridicamente qualificata come diritto, esiste una diversità di posizioni di dovere.

3.1. *Diritto-dovere dei genitori di educare*

Nell'ambito dell'educazione, ed in particolare dell'educazione cristiana, la responsabilità primaria incombe sui genitori, quale naturale prolungamento della procreazione. L'obbligo di soddisfare il diritto del minore all'educazione, in senso ampio e integrale, è tanto grave da fondare un diritto dei genitori ad educare i propri figli⁵⁵, che è un diritto assoluto, cioè valevole verso tutti: consociati, pubblica autorità, Chiesa.

Tale diritto ha tra i suoi contenuti non solo la pretesa dell'astensione da ogni interferenza della pubblica autorità nell'opera educativa, ma anche positivamente la pretesa di ottenere da essa i sussidi necessari per l'educazione, in particolare per l'educazione cattolica⁵⁶ e quindi anche nella scelta delle scuole⁵⁷.

Il primato di responsabilità dei genitori in materia educativa non toglie una competenza della Chiesa; essa si radica nel principio di sussidiarietà, che pure vige nell'ordinamento canonico, per quanto concerne la dimensione naturale dell'opera educativa.

⁵⁵ Can. 226, § 2: «I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione Cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa». Il can. 793, § 1 recita: «I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli».

⁵⁶ Can. 793, § 2: «È diritto dei genitori di usufruire anche degli aiuti che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica dei figli».

⁵⁷ Can. 797: «È necessario che i genitori nello scegliere le scuole godano di vera libertà; di conseguenza i fedeli devono impegnarsi perché la società civile riconosca ai genitori questa libertà e, osservata la giustizia distributiva, la tuteli anche con sussidi». Il can. 798 sancisce: «I genitori affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione cattolica; se non sono in grado di farlo, sono tenuti all'obbligo di curare che la debita educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della scuola».

«Ciò implica la legittimità e anche la doverosità di un aiuto offerto ai genitori, ma trova nel loro diritto prevalente e nelle loro possibilità effettive il suo intrinseco e invalicabile limite ... I genitori, infatti, non sono in grado di soddisfare da soli ogni esigenza dell'intero processo educativo ... La sussidiarietà completa così l'amore paterno e materno, confermandone il carattere fondamentale, perché ogni altro partecipante al processo educativo non può che operare *a nome dei genitori, con il loro consenso* e, in una certa misura, persino *su loro incarico*»⁵⁸.

Il can. 1136⁵⁹ è un'applicazione del can. 226, § 2 che afferma il dovere e il diritto dei genitori cristiani di educare i figli.

L'educazione deve essere integrale, cioè fisica, sociale, culturale, morale, religiosa, in modo da promuovere una completa formazione della personalità.

3.1.1. *L'educazione fisica*

Quanto all'educazione fisica, il concepimento del figlio segna il momento dal quale per i coniugi diviene effettivo il compito che si sono assunti al momento della celebrazione del loro matrimonio: essere a servizio della vita. Dal concepimento ai primi anni dopo la nascita del figlio, il ruolo della madre, supportato dalla presenza del padre, è fondamentale per la crescita del bambino. Già nel periodo della gravidanza della donna comincia un processo bio-fisiologico e psichico tra la madre e il figlio. Il servizio alla vita si realizza da parte della madre, e parimenti anche se con modalità diverse da parte del padre, soprattutto dall'astenersi da tutti quegli atti che potrebbero ledere la salute o la stessa esistenza del figlio⁶⁰.

Con la nascita della prole per i coniugi comincia effettivamente il complesso di tutte quelle attenzioni volte alla realizzazione di un'ordinaria condizione di vita matrimoniale. Al figlio si dovrà provvedere per mezzo di cure di tipo igienico, alimentare, sanitario.

⁵⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lett. *Gratissimam sane*, p. 901, n. 16.

⁵⁹ Can. 1136: «I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa».

⁶⁰ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Pubblicando questo testo*, 25.3.1994, in EV 14 (1994), p. 370, n. 73.

Una volontà dei coniugi diretta ad allontanare o abbandonare i figli, ucciderli, indurli alla prostituzione, al commercio degli organi o a gravi negligenze relative all'alimentazione o alla salute, costituisce atti gravi che ledono il *bonum prolis* e che possono essere valutati non solo come positiva volontà diretta dei coniugi, ma anche come incapacità psichica⁶¹.

3.1.2. *L'educazione sociale e culturale*

I genitori educano socialmente i figli preparandoli a vivere e operare all'interno della società umana, di cui la famiglia è la prima cellula; la famiglia, infatti, è il luogo dove i figli hanno la prima esperienza di convivenza umana e di vita sociale⁶².

L'educazione sociale si esprimerà in molteplici forme: educazione civile, politica, sensibilizzazione ai problemi internazionali e ai diritti dell'uomo.

Nell'educazione culturale i genitori accompagnano i figli a scoprire e conoscere la verità delle cose, al fine di promuovere un ampio livello di cultura integrale. In questo ambito occupano un posto privilegiato, i mezzi di comunicazione, rispetto ai quali i genitori hanno il dovere di promuovere e suscitare uno spirito critico ai figli, affinché comprendano ciò che è stato visto o letto⁶³.

La scuola svolge un importante compito educativo per la crescita intellettuale, culturale, per la formazione di una capacità di giudizio nelle coscienze dei giovani. Sarà compito dei genitori scegliere, nei primi anni di età dei figli, la tipologia della scuola aderente alle proprie sensibilità⁶⁴.

Il can. 796 presenta la scuola come principale forma di aiuto ai genitori per il loro compito educativo nel campo culturale⁶⁵. I genitori

⁶¹ P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Giuffrè 2002, pp. 380-381.

⁶² CONCILIO VATICANO II, Dich. *Gravissimum educationis*, pp. 731-732, n. 3; GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, p. 127, n. 37.

⁶³ CONCILIO VATICANO II, Decr. *Inter mirifica*, p. 148, n. 10.

⁶⁴ CONCILIO VATICANO II, Dich. *Gravissimum educationis*, p. 733, n. 5.

⁶⁵ Can. 796: «§ 1. Tra i mezzi per coltivare l'educazione, i fedeli stimino grandemente le scuole, le quali appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempire la loro funzione educativa. § 2. È necessario che i genitori cooperino strettamente con i maestri delle scuole, cui affidano i figli per educare; i maestri, da parte loro nell'assolvere il proprio dovere collaborino premurosamente con i genitori: questi poi vanno ascoltati volentieri e inoltre siano istituite e grandemente apprezzate le loro associazioni o riunioni».

hanno la libertà di scegliere secondo i dettami della loro coscienza⁶⁶. La scuola non deve sostituirsi all'educazione familiare ma deve ricercare la mutua collaborazione con i genitori.

La trasmissione della cultura, infatti, non può essere un compito circoscritto alla sola realtà familiare: nelle scuole si sviluppano le varie forme di integrazione e di relazione con il contesto culturale dentro il quale la famiglia si trova.

3.1.3. *L'educazione morale*

Mediante l'educazione morale i figli sono introdotti dai genitori a saper ordinare il proprio modo di agire.

L'educazione morale non può essere un insegnamento di o una comunicazione di precetti, ma un modo per far sperimentare ai figli l'amore equilibrato dei genitori, offrendo loro una proposta di valori morali che siano concretamente vissuti all'interno della famiglia.

Durante l'infanzia il bambino è totalmente dipendente dalla volontà degli adulti e si conforma a quello che è il dettame e l'agire familiare, assorbendo regole di condotta e di vita dal comportamento dei genitori; ragion per cui «la famiglia, nell'opera educativa, deve offrire ai figli un modello di vita fondato sui valori della verità, della libertà, della giustizia e dell'amore»⁶⁷.

Il primo luogo dove i figli fanno esperienza di educazione morale è la stessa vita coniugale dei genitori e il modo di svolgersi della stessa.

Nella fase di passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza è necessario che i genitori accompagnino i figli, per responsabilizzarli e farli sentire autonomi. Avranno cura di non imporre alcun valore ai figli, ma di far scoprire nell'intimo della loro coscienza quei valori umani che ivi sono

⁶⁶ Can. 797: «È necessario che i genitori, scegliendo le scuole, siano veramente liberi; di conseguenza i fedeli di Cristo devono agire senza indugio perché la società civile riconosca ai genitori questa libertà e, osservando la giustizia distributiva, la tuteli anche con sussidi»; can. 798: «I genitori affidino i loro figli alle scuole in cui si provvede all'educazione cattolica; ma, se non possono farlo, hanno l'obbligo di curare che alla loro necessaria educazione cattolica si provveda fuori della scuola»; can. 799: «I fedeli di Cristo si adoperino affinché, nella società civile, le leggi che regolano la formazione dei giovani provvedano anche alla loro educazione religiosa e morale nelle stesse scuole, secondo la coscienza dei genitori».

⁶⁷ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, pp. 139-140, n. 48.

scritti e ad obbedire a quella voce che chiama a fare il bene e a respingere il male⁶⁸.

3.1.4. *L'educazione religiosa*

Qualsiasi educazione che si voglia definire umana non può prescindere dalla dimensione religiosa poiché – come insegna il Concilio – «l'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio»⁶⁹.

La dimensione religiosa dell'educazione costituisce il punto di arrivo ed il culmine del compito educativo dei coniugi.

Il fine della generazione non si esaurisce solamente nella dimensione naturale come conservazione del genere umano o come protezione della vita, ma si prolunga anche nell'ordine soprannaturale come edificazione del popolo di Dio⁷⁰, per mezzo dell'educazione cristiana e del battesimo dei figli⁷¹.

I coniugi cristiani, nel compito di educare alla fede cristiana i figli che hanno generato, rendono effettivo, per mezzo del loro stato di vita coniugale e nell'ambito di questo, il disposto di annunciare la salvezza a tutti gli uomini⁷².

Il can. 867 disciplina l'obbligo dei genitori di battezzare la prole in questi termini:

«I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente. § 2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si deve battezzare senza indugio».

⁶⁸ CONCILIO VATICANO II, Cost. *Gaudium et spes*, p. 1037, n. 16.

⁶⁹ Ivi, p. 1039, n. 19.

⁷⁰ Can. 226, § 1: «I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio».

⁷¹ J. HERVADA, *Commento al can. 226*, in J.I. ARRIETA (ed.), *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2004, p. 200.

⁷² Can. 211: «Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio di vino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo».

La normativa sul battesimo degli infanti⁷³ si fonda sul ruolo educativo proprio dei genitori cristiani, che sono responsabili del primo incontro del figlio con la Chiesa.

La loro ministerialità si esplica anche scegliendo il battesimo per i figli e contattando il parroco. Di fatto, dalla educazione religiosa impartita ai figli, dipenderà in misura significativa il nascere, lo svilupparsi e il maturare della fede dei figli. Se la cura della catechesi, infatti, riguarda tutti i fedeli, resi partecipi mediante il battesimo e la confermazione della missione profetica di Cristo e della Chiesa, è irrinunciabile il compito dei genitori nella formazione dei figli alla vita di fede.

Il can. 774, § 2 recita: «I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e l'esempio, i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione coloro che ne fanno le veci e i padrini». Ai padrini è dunque affidato un compito non di supplenza, ma di sostegno alla funzione propria dei genitori.

Il ruolo che il diritto riconosce ai genitori obbliga anche chi, per motivi diversi (morte dei genitori o privazione della tutela dei figli) assume l'incarico di farne le veci.

In Italia è necessario fare riferimento alla legge 184 del 1983⁷⁴, che disciplina l'adozione e l'affidamento di minori.

Nel caso di adozione i nuovi genitori sostituiscono in tutto quelli naturali. La situazione si complica quando non c'è ancora il provvedimento definitivo di adozione, sia in ordine al cognome che alla scelta stessa del battesimo.

Qualora di tratti di affidamento, si devono distinguere diverse fattispecie e soggetti che intervengono e interagiscono (tribunale dei minori, giudice tutelare, servizi sociali, comunità alloggio, famiglie affidatarie, genitori naturali) che concorrono a determinare il tipo di educazione del bambino, ragione per cui è opportuno valutare la situazione nei casi concreti.

Presentando i figli, i genitori realizzano il primo incontro tra i figli stessi e la Chiesa⁷⁵. Il bambino, con il sacramento del battesimo, che lo

⁷³ Can. 97, § 2.

⁷⁴ Legge 4 maggio 1983, n. 184, in G.U. del 17 maggio 1983, n. 133, Suppl. Ordinario.

⁷⁵ G. TREVISAN, *Il battesimo dei bambini*, in «QDE» 4, (1991), p. 133.

incorpora alla Chiesa di Cristo, diviene dentro questa persona titolare di diritti e di doveri da esercitarsi nelle modalità e nelle forme disciplinate dall'ordinamento canonico⁷⁶.

Per battezzare lecitamente un bambino si esige che i genitori o almeno uno di essi o chi ne fa legittimamente le veci, acconsentano; che ci sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se questa speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori⁷⁷.

Concretamente garanzie sufficienti sono: volontà di non ostacolare positivamente la fede e la pratica cristiana del figlio; scelta di un padrino che possa educarlo con la parola e l'esempio alla pratica cristiana; accettare gli aiuti offerti dalla comunità parrocchiale.

Infatti, il Codice non esige tanto la fede dei genitori, ma semplicemente che questi prestino il loro consenso per il battesimo e che diano fondata speranza per l'educazione cattolica del bambino. La scelta di altri soggetti educativi a fianco dei genitori è segno di garanzia di una possibile forma educativa nella fede e nella vita cristiana⁷⁸. Chi si assume l'obbligo di battezzare il bambino di conseguenza si assume anche l'obbligo di condurlo alla piena fede personale⁷⁹ attraverso la preparazione ai sacramenti della confermazione e dell'eucaristia.

I cann. 890 e 914, relativi rispettivamente al sacramento della confermazione e dell'Eucaristia, sanciscono che i principali responsabili di questo compito sono i genitori⁸⁰. Ciò avviene in comunione con la

⁷⁶ Can. 96: «Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta».

⁷⁷ Can. 868: «1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige: 1° che i genitori o almeno uno di essi o chi ne fa legittimamente le veci, diano il loro consenso; 2° che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga rinviato secondo le prescrizioni del diritto particolare, spiegandone i motivi ai genitori. § 2. In caso di pericolo di morte, un bambino di genitori cattolici, e persino di non cattolici, è lecitamente battezzato anche contro la volontà dei suoi genitori».

⁷⁸ A. MONTAN, *Liturgia, Iniziazione cristiana, Eucarestia*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, p. 77.

⁷⁹ D. SALACHAS, *L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, cresima ed eucaristia nel CCEO e nel CIC*, Bologna 1992, p. 88.

⁸⁰ Can. 890: «I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori

Chiesa, ragion per cui ai genitori si affiancano i pastori di anime. Si tratta dell'esplicitazione, da parte dei genitori, dell'impegno assunto il giorno del battesimo del figlio di educarlo nella fede cattolica. La ricezione dell'Eucaristia e della Confermazione, a cui il can. 914 aggiunge il sacramento della riconciliazione, completa il ciclo dell'iniziazione cristiana dei figli ma non esaurisce il compito dei genitori di continuare ad educarli nella fede⁸¹. L'impegno dei genitori di curare la preparazione dei figli in ordine alla ricezione dei sacramenti segue due modalità. La prima è la vita di fede vissuta quotidianamente in famiglia, che costituisce la forma principale di trasmissione della fede al bambino; la seconda è la preparazione diretta ai sacramenti che si esprime in tutte quelle modalità scelte liberamente dai genitori, affinché i propri figli raggiungano una adeguata preparazione⁸². Essendo, come abbiamo detto in precedenza, i primi catechisti dei figli, i genitori devono preoccuparsi di attingere a tutti i mezzi offerti dalla Chiesa per il completamento dell'iniziazione e per la crescita nella fede dei loro figli.

3.1.5. *Misure cautelative*

L'obbligo di esercitare questa responsabilità educativa nei confronti dei figli è tanto grave da giustificare *misure cautelative*⁸³ come nel caso della separazione personale dei coniugi⁸⁴ o della dichiarazione di nullità di matrimonio, o nel caso di matrimoni misti o con disparità di cul-

e i pastori di anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano ben istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno». Can. 914: «È dovere anzitutto dei genitori e di coloro che ne fanno le veci, come pure del parroco, provvedere affinché i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione siano debitamente preparati e quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati di questo divino cibo; spetta anche al parroco vigilare che non si accostino alla sacra Sinassi fanciulli che non hanno raggiunto l'uso di ragione o avrà giudicati non sufficientemente disposti».

⁸¹ L. GHIZZONI, *La prima confessione e la prima comunione* (cc. 913 e 914). *Indicazioni giuridiche, pastorali e psicologiche*, in «QDE» 4, (1991), p. 148.

⁸² A. CELEGHIN, *Disposizioni per l'ammissione alla cresima e itinerario mistagogico*, in G. TREVISAN, (Ed.), *Quando si diventa cristiani. I sacramenti dell'iniziazione: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2003, p. 208.

⁸³ G. DALLA TORRE, *Diritto alla vita e diritto dei minori nell'ordinamento canonico*, in A.A.V.V., *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di Diritto Canonico*, LEV 2000, p. 73.

⁸⁴ Can. 1154: «Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli».

to, in cui viene richiesta la promessa del coniuge cattolico circa l'educazione nella Chiesa cattolica dei figli.

Infatti, il can. 1154 recita: «Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e all'educazione dei figli»; tale dovere è di norma regolato dall'autorità civile, seppure alcuni aspetti restano di competenza strettamente canonistica, come l'educazione religiosa della prole.

Il can. 1689 statuisce: «Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione».

Si tratta di un'ammonizione all'osservanza degli obblighi nei confronti dell'altro o della prole, anche previsti dal giudice civile. L'inservanza dei suddetti obblighi potrebbe avere conseguenze canoniche.

Il can. 1071, § 1, 3° esige la licenza dell'Ordinario del luogo per il matrimonio qualora sulle parti gravassero ancora obblighi naturali derivanti da una precedente unione.

La tutela apprestata dal Legislatore nasce dalla possibilità che il processo educativo dei figli sia compromesso in seguito ad una separazione o ad una dichiarazione di nullità del vincolo, con conseguente disimpegno di uno dei coniugi, soprattutto di quello che non coabita abitualmente con il figlio.

I canoni sopra menzionati affermano dei principi di carattere generale, in considerazione del fatto che è compito soprattutto del giudice civile stabilire il richiamo al dovere dei genitori di educare i figli.

Il can. 1086 disciplina l'impedimento di disparità di culto che sorge quando una parte è cattolica e l'altra non battezzata; il matrimonio potrà celebrarsi validamente con la dispensa concessa dall'Ordinario del luogo.

Il pericolo, in questi casi, è la conservazione e la pratica della fede, anche quanto al battesimo e all'educazione dei figli e la prevedibile maggiore difficoltà nella realizzazione della *communio vitae* in presenza di importanti disparità quanto alla fede religiosa.

Al matrimonio misto non osta un impedimento, ma per la sua lecita celebrazione è necessario acquisire una previa *licenza* (quindi un permesso, un'autorizzazione) dell'autorità competente.

L'autorità che può concedere la licenza è l'Ordinario del luogo e le

condizioni per essere ammessi al matrimonio misto sono la dichiarazione di impegno della parte cattolica di rimuovere il pericolo di venir meno alla fede e la sincera promessa di fare il possibile perché la prole sia battezzata ed educata nella Chiesa cattolica (ciò perché spetta solidalmente ad entrambi i genitori compiere le scelte educative che riguardano i figli), e la tempestiva informazione alla parte acattolica degli impegni assunti dal nubendo cattolico⁸⁵.

3.1.6. Il battesimo e l'educazione dei figli in una religione non cattolica e i delitti contro la vita

Nel can. 1366 sono configurati tre tipi di delitti, tutti da intendersi in senso doloso: fare battezzare i figli in una religione acattolica; fare educare i figli in una religione acattolica; fare battezzare ed educare i figli in una religione acattolica.

Far battezzare un figlio in una religione acattolica significa farlo battezzare da un ministro acattolico, che amministra il sacramento secondo il proprio rito e lo registra tra i membri della sua religione. Farlo educare in una religione acattolica vuol dire impartire al figlio l'educazione religiosa di quella confessione. La pena prevista è la censura o altra giusta pena. È obbligatoria perché la norma è precettiva.

Nel caso di matrimoni misti, il can. 1125, 1° vincola la parte cattolica ad impegnarsi per il battesimo e l'educazione cattolica dei figli «per quanto in suo potere»: l'ipotesi del canone si verifica in questo caso solo davanti alla cosciente e libera decisione della parte cattolica di rinunciare ad ogni sforzo per giungere al battesimo e all'educazione cattolica della prole.

I cann. 1397 e 1398 riguardano rispettivamente l'omicidio, il rapimento, la violenza e le lesioni corporali di una persona e il delitto di aborto.

Si tratta di canoni che, pur essendo espressi in termini generali, si ri-

⁸⁵ Can. 1125: «L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo in compimento delle seguenti condizioni: 1° la parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; 2° di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica; 3° entrambe le parti siano istruite su fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti».

feriscono anche ai genitori, chiamati a difendere la vita dei loro figli. Infatti, i genitori «hanno la responsabilità primaria di formare e educare i propri figli per garantirne lo sviluppo integrale e un livello di benessere sociale, spirituale, morale, fisico e mentale conveniente»⁸⁶.

Nella famiglia, che è al servizio della vita e partecipa all'opera creatrice di Dio per mezzo non solo della generazione ma anche della custodia del nascituro, l'infanticidio, la mutilazione o l'aborto sono contrari alla sua stessa principale vocazione⁸⁷.

Il compito dei genitori, infatti, è quello di difendere la vita umana fin dal suo concepimento; pertanto un'azione deliberata e diretta per mezzo della quale si procura, in qualsiasi modo, l'uccisione del feto nel grembo della madre costituisce un grave delitto per il quale il Legislatore commina una pena grave, cioè la scomunica *latae sententiae*, quindi automatica, che colpisce tutti coloro che commettono il delitto, ottenendo l'effetto, conoscendo la pena⁸⁸.

3.1.7. *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*

Il can. 1095, n. 3⁸⁹ prevede l'incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio, tra i quali anche l'educazione umana della prole. In questa fattispecie ci troviamo di fronte al caso in cui uno dei nubendi è radicalmente inadeguato, per una causa di natura psichica, ad assumersi il dovere di educare i figli, nel senso della conservazione, dello sviluppo della salute fisica e psichica della prole, come anche di atti e comportamenti diretti alla loro maturazione morale e religiosa. La causa di natura psichica, al di là di come possa essere definita, deve generare nel padre e/o nella madre un disordine comportamentale che sia percepito dal figlio e che, in quanto colto, sia inoltre gravemente lesivo per la sua umana crescita⁹⁰. Il disordine comportamentale del geni-

⁸⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *We have recently*, 9 dicembre 1999, in EV 18 (1999), p. 47.

⁸⁷ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, in AAS 87 (1995), p. 448, n. 43.

⁸⁸ Ivi, pp. 471-472, n. 62.

⁸⁹ Il can. 1095 sancisce: «Sono incapaci a contrarre matrimonio: [...] 3° coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio».

⁹⁰ In tal senso si è espressa anche la Giurisprudenza Rotale; tra le altre cfr. c. Stankiewicz,

tore crea una frattura nella relazione con il figlio e ciò che è radicalmente compromesso nel figlio è proprio la realtà genitoriale. L'incapacità di omettere atti gravemente diseducativi rende il genitore non disponibile a tutte quelle prestazioni coniugali che sono dovute all'altra parte e di cui anche il figlio necessita.

Situazioni di disagio familiare che presentano contesti in cui nessuno provvede più alle adeguate cure fisiche dei bambini ed alle loro necessità nel senso più ampio del termine, spesso nascondono non tanto un atto volontario o una condizione sociale precaria, quanto piuttosto la sussistenza di condizioni patologiche dei genitori, a causa delle quali essi non sono capaci di interagire con la vita del bambino.

Condotte psicopatologiche di cui i genitori possono essere affetti e che possono causare gravi forme di disturbo nello sviluppo dei bambini sono: personalità borderline, psicosi, gravi depressioni, tossicodipendenze, alcolismo⁹¹. Possibili danni sul bambino sono: nei primi anni di vita, ritardi psico-motori, ritardi nel linguaggio, autismo; negli anni della scolarizzazione, difficoltà scolastiche, depressione, condotte asociali; nell'adolescenza suicidi e tentativi di suicidio, tossicomanie, fenomeni di criminalità giovanile⁹².

4. *Il diritto-dovere dei genitori all'educazione nella legislazione sovranazionale e statuale*

Il rilancio della famiglia e del suo insostituibile ruolo educativo non può prescindere dalle dichiarazioni solenni contenute nei trattati, in uno con i principi dettati dalla Costituzione italiana.

La *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*⁹³, all'art. 16, definisce la famiglia quale

dec. 19 dicembre 1985, in "RRDec." 77, (1985), p. 642, n. 21; c. Pinto, dec. 28 ottobre 1983, in "RRDec.", 74 (1983), p. 275, n. 10.

⁹¹ F. MONTECCHI, *Dal bambino abusato all'adulto abusante*, in ID. (Ed.), *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Milano 1998, p. 48.

⁹² S. MARINUCCI, *Le situazioni di abuso psicologico*, in F. MONTECCHI (Ed.), *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Milano 1998, p. 88.

⁹³ Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948, in www.privacy.it (10 gennaio 2012).

«nucleo naturale e fondamentale della società e dello Stato». All'art. 26 si legge: «1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione [...] 2. L'istruzione deve essere finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana [...] 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli».

L'art. 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo⁹⁴ sancisce:

«1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo».

L'art. 9 della *Carta dei Diritti fondamentali* afferma che il «diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»⁹⁵. L'art. 14.3 disciplina il «diritto dei genitori di provvedere all'educazione e istruzione dei figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche»⁹⁶.

Occorre sottolineare, in questa sede, che l'EPA (*Europaeen Parents Association*), Federazione europea delle associazioni di genitori, ha redatto, nel maggio 2008, una *Carta dei diritti e delle responsabilità dei genitori in Europa*, chiedendo al Consiglio dei Ministri europei, al Parlamento Europeo e al Consiglio d'Europa di sostenerla e appoggiarne la realizzazione. La Carta, dichiarando diritti declinati insieme alle responsabilità, propone, nel Preambolo, una interessante prospettiva di *partnership* tra i genitori e le istituzioni educative in questi termini:

«La responsabilità dei genitori per i loro figli è una insostituibile pietra angolare della società. I genitori non devono rimanere soli nel sostenere questa responsabilità, né nell'Europa di oggi né in quella di domani. La collettività dell'educazione li aiuta in questo compito, gruppi so-

⁹⁴ La Convenzione è stata sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con l. 176/1991.

⁹⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in G.U. delle Comunità Europee del 18 dicembre 2000, C 364, p. 10.

⁹⁶ Ivi, p. 11.

ciali ed istituzioni li sostengono, i servizi pubblici offrono assistenza materiale e professionalità»⁹⁷.

4.1. ... *nell'ordinamento italiano*

La Costituzione italiana dedica in modo specifico alla famiglia gli artt. 29,30,31; in particolare l'art. 30 recita:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [...]».

Quanto ai diritti doveri nascenti dal matrimonio, l'art. 147 del Codice civile sancisce:

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

Nella fase patologica del coniugio, relativamente ai provvedimenti che il giudice civile deve adottare nell'interesse dei figli, la legge 54/2006⁹⁸ ha sancito che i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.

Tale riforma enuncia e consacra un riconoscimento a livello normativo del diritto del minore ad essere soggetto nella separazione coniugale, in quanto portatore di diritti di rango primario nell'ambito del conflitto sorto tra i genitori.

Le nuove norme attuano pertanto il principio della bigenitorialità, principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo, che vuol dire conservazione, per quanto possibile, di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.

Il minore, in caso di separazione dei genitori, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Il giudice fissa la misura e il mo-

⁹⁷ Per il testo completo cfr. www.age.it.

⁹⁸ Legge 8 febbraio 2006, n. 54, in G.U. 1 marzo 2006, n. 50.

do con cui ciascuno dei due genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa⁹⁹. Ciò vale anche in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

5. *Orientamenti pastorali in tema di educazione*

Nel tirare le fila del discorso, è opportuno sottolineare alcuni passaggi significativi degli Orientamenti «Educare alla vita buona del Vangelo»:

«Il legame che si instaura all'interno della famiglia sin dalla nascita lascia un'impronta indelebile. L'apporto di padre e madre, nella loro complementarità, ha un influsso decisivo nella vita dei figli. Spetta ai genitori assicurare loro la cura e l'affetto, l'orizzonte di senso e l'orientamento nel mondo [...]»¹⁰⁰; «Il processo educativo è efficace quando due persone si incontrano e si coinvolgono profondamente, quando il rapporto è istaurato e mantenuto in un clima di gratuità [...]»¹⁰¹; «Ogni adulto è chiamato a prendersi cura delle nuove generazioni, e diventa educatore quando ne assume i compiti relativi con la dovuta preparazione e con senso di responsabilità [...]. L'educatore compie il suo mandato anzitutto attraverso l'autorevolezza della sua persona ... soprattutto con la coerenza di vita e con il coinvolgimento personale ...»¹⁰²; «Particolare importanza assume la formazione dei seminaristi,

⁹⁹ L'art. 155 c.c. statuisce: «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi [...]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati [...] fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli [...]. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli [...]».

¹⁰⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Orientamenti pastorali*, pp. 18-19, n. 27.

¹⁰¹ Ivi, p. 19, n. 28.

¹⁰² Ivi, p. 19, n. 29.

dei diaconi, dei presbiteri al ruolo di educatori. La vicinanza quotidiana dei sacerdoti alle famiglie li rende per eccellenza i formatori dei formatori e le guide spirituali che, nella comunità, sostengono il cammino della fede di ogni battezzato»¹⁰³; «La parrocchia continua ad essere il luogo fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la formazione della coscienza del credente [...]. Essa è animata dal contributo di educatori, animatori, catechisti ... la formazione di tali figure costituisce un impegno prioritario per la comunità parrocchiale [...]»¹⁰⁴.

Si reputa altresì urgente la cura della formazione permanente degli adulti e delle famiglie¹⁰⁵.

Benedetto XVI, dinanzi alla speranza insidiata da più parti, che rischia di creare uomini senza speranza e senza Dio, invita caldamente:

«a porre in Dio la nostra speranza. Solo Lui è la speranza che resiste a tutte le delusioni [...]. La speranza che si rivolge a Dio non è mai speranza solo per me, è sempre anche speranza per gli altri: non ci isola, ma ci rende solidali nel bene, ci stimola ad educarci reciprocamente alla verità e all'amore»¹⁰⁶.

¹⁰³ Ivi, p. 22, n. 34

¹⁰⁴ Ivi, p. 26, n. 41.

¹⁰⁵ Ivi, p. 35, n. 55.

¹⁰⁶ BENEDETTO XVI, Lett. alla diocesi e alla città di Roma, 21 gennaio 2008.

